

DL N.309 DEL 17.10.2013: Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti.

Relazione illustrativa generale

Il disegno di legge, in attuazione delle previsioni della normativa nazionale, si propone la finalità di istituire un nuovo sistema di governo dei servizi idrico e dei rifiuti articolato su un nuovo riparto di competenze tra gli enti locali. A tal fine si è avviato, un confronto con gli enti locali interessati e con il supporto del settore regionale coordinamento legislativo e semplificazione gli uffici hanno provveduto alla stesura del presente schema di disegno di legge ispirato ai seguenti principi criteri di gestione.

Per la parte "acqua" il presente d.d.l., che costituisce la sintesi di un percorso condiviso con gli Enti Locali interessati ed, in particolare con l'ANCI e con le Organizzazioni Sindacali, privilegia, in relazione alla disomogeneità del servizio all'interno delle Province le forme associative tra autonomie locali previste dal D.Lgs. n. 267/2000 sempre con l'obiettivo di chiusura del ciclo e dell'economia di scala e dell'efficienza ed efficacia del servizio.

Per quanto attiene i rifiuti il presente ddl prevede, invece, da un lato, l'istituzione di un soggetto regionale (Autorità di Ambito) competente a definire gli indirizzi strategici della gestione settoriale dei rifiuti e disporre in merito agli aspetti aventi rilievo generale, e, dall'altro, forme associative fra autonomie locali previste dalla normativa di riferimento (D.Lgs.267/2000) alle quali sono assegnate le funzioni in materia di organizzazione, affidamento e controllo dei servizi legati, in corrispondenza di aree territoriali omogenee, tali da consentire economie di scala ed efficienza dei servizi. In particolare dalla analisi della realtà ligure emerge, infatti, in modo evidente, l'esigenza di superare le attuali modalità di articolazione del sistema funzionale e gestionale incentrate sul livello comunale, parzialmente integrato dall'attività di coordinamento ed indirizzo svolta dalle Province in seno alle forme di cooperazione istituite ai sensi della L.r. 18/1999, che hanno prodotto una diffusa frammentazione dei servizi e la conseguente ricaduta sulla capacità di rispondere agli obiettivi settoriali.

Sulla base del lavoro preparatorio della proposta in oggetto, condiviso con le Province, è scaturita la necessità di dare vita ad aggregazioni dei Comuni per aree omogenee, istituite sulla base di requisiti oggettivi attinenti alla tipologia del servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani, in grado di svolgere i compiti assegnati dal quadro normativo nazionale alle Autonomie locali, dall'affidamento, alla imposizione fiscale/tariffaria, fino al controllo.

In questa nuova prospettiva, sarà inoltre possibile la realizzazione di sinergie fino ad oggi scarsamente valorizzate, anche per l'utilizzo condiviso di infrastrutture funzionali all'erogazione dei servizi.

Il processo di riordino dei livelli di governo prevede la approvazione, all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti, di criteri per la organizzazione delle aree territoriali omogenee, e la conseguente scelta, da parte di Comuni individuati all'interno di ogni area, circa la forma associativa e le relative modalità operative.

Per il servizio gestione rifiuti la norma transitoria prende in considerazione le modalità tramite le quali assicurare la continuità della fornitura del servizio per i rapporti contrattuali che giungano a scadenza nel periodo di tempo necessario a realizzare il nuovo modello funzionale, nonché la conclusione delle procedure già in corso relative alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani.

Relazione articolata

Articolo 1

Richiama l'oggetto gli obiettivi della legge.

Articolo 2

Definisce le finalità del servizio idrico integrato richiamando anche i risultati referendari.

Articolo 3

Definisce le funzioni di coordinamento ed indirizzo della Regione.

Articolo 4

Individua la delimitazione degli ambiti, prevedendone la modifica attraverso una procedura semplificata, che comunque prevede il parere della Commissione consiliare competente.

Articolo 5

Affida la funzione ai Comuni che le esercitano attraverso forme associative che portano ad un Ente d'ambito .

Articolo 6

Prevede un Comitato di Coordinamento formato dall'Assessore regionale ed i rappresentanti degli Enti d'Ambito.

Articolo 7

Definisce un termine ultimo entro il quale elaborare il Piano d'Ambito.

Articolo 8

Introduce la deroga per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti per l'adesione all'ATO.

Articolo 9

Ribadisce il principio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienze.

Articolo 10

Attribuisce la responsabilità dell'inadempienza agli obblighi europei anche ai Comuni per le proprie competenze.

Articolo 11

Definisce le finalità del secondo titolo in materia di rifiuti.

Articolo 12

Individua i soggetti deputati all'esercizio delle funzioni settoriali nonché una unica Autorità di Ambito e le forme associative fra Comuni compresi all'interno della medesima area omogenea, da costituirsi sulla base di specifici criteri approvati dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Articolo 13

Istituisce l'Autorità d'Ambito regionale e individua composizione e funzione del Comitato d'Ambito, che ne costituisce articolazione funzionale.

Articolo 14

Definisce le modalità di costituzione delle forme associative fra Comuni per l'esercizio delle funzioni connesse ai servizi territoriali di gestione rifiuti che devono essere svolte in conformità agli indirizzi fissati dall'Autorità d'ambito.

Articolo 15

Individua i criteri per la definizione della tariffa.

Articolo 16

Prevede che il settore regionale per la gestione dei rifiuti fornisca il supporto tecnico all'operato dell'Autorità d'Ambito e coordini una segreteria composta dai referenti degli enti rappresentati nell'Autorità.

Articolo 17, 18, 19

Contengono le definizioni dei percorsi partecipativi, norme di salvaguardia e forme di partecipazione allargata secondo la formulazione proposta nel corso degli incontri preliminari alla stesura del ddl con gli enti locali, e condivisa dal Settore regionale Coordinamento legislativo e semplificazione.

Articolo 20 e 21

Contiene le disposizioni transitorie rivolte a definire le modalità tramite le quali assicurare la continuità della fornitura del servizio per i rapporti contrattuali che giungano a scadenza nel periodo di tempo necessario a realizzare il nuovo modello funzionale, nonché la conclusione delle procedure già in corso relative alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani

Articolo 23

Dispone l'abrogazione delle precedenti normative.

Articolo 24

Contiene la norma finanziaria.

Articolo 25

Dispone la dichiarazione d'urgenza.

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie, detta le norme relative alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni concernenti il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti, ferme restando le norme vigenti in materia di pianificazione di settore ed è volta a:
 - a) rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi;
 - b) definire ruoli e competenze della regione e degli enti locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.
2. La regione e gli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente legge si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future ed il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale, nonché a quelli desumibili dai risultati dei referendum popolari svoltisi in materia.

TITOLO II - Servizio idrico integrato

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente titolo, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia di servizio idrico integrato, e in attuazione dell'art. 3 bis del d.l. 138/2011 e dell'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2010 n°. 23, (Disposizioni collegate alla finanziaria 2011), disciplina e attribuisce le funzioni in materia di servizio idrico integrato.
2. Le funzioni sono attribuite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al fine di perseguire l'introduzione delle migliori pratiche a tutela e a salvaguardia dell'ambiente e al superamento della frammentazione delle gestioni.
3. La presente legge si ispira ai seguenti principi:
 - a) l'acqua è bene comune dell'umanità;
 - b) tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono risorsa indispensabile e inalienabile del demanio;
 - c) l'uso dell'acqua è effettuato nel rispetto delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio idrico ed ambientale;
 - d) l'acqua è un bene da preservare anche attraverso la cura del territorio, la manutenzione dei bacini idrografici, la tutela dei corpi idrici e delle aree di salvaguardia.

Articolo 3
(Funzioni della Regione)

1. Nell'ambito delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni in materia la Regione esercita le seguenti funzioni:
 - a) formula indirizzi e linee guida ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al successivo articolo 5;
 - b) favorisce processi di aggregazione delle gestioni esistenti nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere;
 - c) favorisce iniziative per la riduzione dei consumi e per il risparmio idrico, inserendole nella programmazione di cui alla L.R. 18/1999 ed alla L.R. 20/2006, ovvero nell'ambito di programmi finanziabili con fondi comunitari;
 - d) adotta la convenzione per la regolazione dei rapporti tra Ente d'Ambito e gestore, in conformità allo schema di convenzione tipo approvata dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas ai sensi dell'art. 151 del d.lgs n.152/06.

Articolo 4
(Ambiti Territoriali Ottimali - ATO)

1. La Regione individua, sul territorio ligure, gli Ambiti Territoriali Ottimali, di seguito denominati ATO, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato A e costituiti dai comuni di cui all'allegato B, ai fini dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.
2. La Regione, attraverso la Giunta regionale ed acquisito il parere della Commissione consiliare competente per materia, può modificare la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto della tutela dell'ambiente, ed, in particolare dei seguenti principi:
 - a) unità del bacino idrografico,
 - b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;
 - c) adeguatezza delle dimensioni gestionali.

Articolo 5
(Ente d'Ambito)

1. All'interno di ciascun ATO tutte le funzioni in materia di servizio idrico integrato stabilite dal D.Lgs. 152/2006 sono attribuite ai Comuni facenti parte dell'Ambito, che le esercitano in forma associata secondo il D.Lgs. 267/2000 attraverso l'Ente d'Ambito.
2. Qualora venga istituita la città metropolitana, le funzioni dell'ATO centro-est sono ad essa attribuite e da quest'ultima esercitate.
3. Gli Enti d'Ambito operano in nome e per conto di Comuni in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita

convenzione di cui al comma 5, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato.

4. Ai fini della costituzione degli Enti d'Ambito, i comuni ricadenti in ciascun ATO approvano la convenzione di cui al comma 5.
5. La convenzione individua le decisioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata dei Comuni partecipanti all'Ente d'Ambito. Le decisioni dell'Assemblea sono in ogni caso assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata dal pronunciamento di tanti Comuni che rappresentino sia la metà più uno dei Comuni facenti parte l'Assemblea d'Ambito, sia il 51 per cento delle quote di partecipazione alla medesima Assemblea.
6. La convenzione di cui al comma 5 prevede:
 - a) la costituzione di un'Assemblea d'Ambito, presieduta da un presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l'Assemblea, nominato con la maggioranza di cui al comma 5 e formata dai rappresentanti degli enti locali partecipanti all'Ente d'Ambito, o loro delegati, con competenza in ordine alle attività di cui al comma 3;
 - b) le quote di partecipazione dei Comuni all'Assemblea d'Ambito, il cui riparto è determinato in base alla popolazione residente in ciascun comune alla data dell'ultimo censimento;
 - c) l'adozione di un regolamento per il funzionamento dell'Assemblea;
 - d) la costituzione, in ciascun Ente d'Ambito, dell'Ufficio d'Ambito, che garantisce il necessario supporto esecutivo per gli atti di competenza dell'Assemblea d'Ambito e del Comitato d'Ambito.
7. L'Assemblea d'Ambito nomina fra i suoi componenti un Comitato d'Ambito, composto dal presidente dell'Assemblea e da 10 membri. Il Comitato d'Ambito è organo esecutivo dell'Assemblea e svolge le funzioni che vengono definite dalla convenzione di cui al comma 5.
8. Le funzioni di partecipazione all'Assemblea e al Comitato d'Ambito sono svolte a titolo non oneroso.
9. L'Ente d'Ambito o la città metropolitana, qualora costituita, presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta l'anno precedente al Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria.

Articolo 6

(Comitato di Coordinamento per il Servizio Idrico Integrato)

1. Al fine di facilitare una gestione efficace ed efficiente del Servizio Idrico Integrato, anche nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici fissati dalla Direttiva 2000/60/CE e dell'adempimento alla Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, è istituito il Comitato di Coordinamento per il Servizio Idrico Integrato.

2. Il Comitato è composto da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia;
 - b) i rappresentanti degli Enti d'Ambito e della città metropolitana, qualora costituita.
3. Il Comitato verifica l'avanzamento degli interventi con particolare riferimento alle opere di tipo strategico, dei Piani d'Ambito, promuovendo il confronto con gli enti e i soggetti interessati, anche al fine di superare eventuali criticità connesse all'attuazione degli interventi medesimi, e favorisce la collaborazione e l'integrazione degli Enti d'Ambito.
4. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le regole per il funzionamento del Comitato di cui al comma 1.

Articolo 7 (Piani d'Ambito)

1. Entro quattro mesi dalla data della loro costituzione, gli Enti d'Ambito e la città metropolitana, provvedono alla predisposizione dei Piani d'Ambito ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n°. 152 " Norme in materia ambientale".
2. Il programma degli interventi ed il piano economico finanziario, quali atti costituenti il Piano d'Ambito, sono elaborati in base a quanto indicato rispettivamente ai commi 3 e 4 dell'art. 149 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n°. 152, al fine di poter assicurare prioritariamente lo svolgimento del servizio nel rispetto dell'art. 3 comma 1 lett. b della presente legge.
3. I Piani d'Ambito, ai sensi del comma 6 dell'articolo 149 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n°. 152, sono inviati alla Regione per la verifica di congruenza con quanto stabilito con il Piano di Gestione, di cui all'art. 117 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n°. 152, e con gli atti di pianificazione regionale vigenti, in particolare con il piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n°. 152.

Articolo 8 (Deroghe)

1. L'adesione alla gestione unitaria nell'ATO del servizio idrico integrato è facoltativa per i Comuni montani con popolazione fino a 1000 abitanti a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, previa autorizzazione della Regione che verifica le condizioni di efficacia ed efficienza del sistema.
2. I Comuni esercitano la facoltà di scelta entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine non è più possibile esercitare tale facoltà.

Articolo 9 (Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 dello Statuto Regionale. Il Presidente della Giunta Regionale, decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 7, comma 1, ovvero non vengano posti in essere gli atti per la realizzazione delle opere previste dai Piani d'Ambito e necessarie a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione rispettivamente degli Enti d'Ambito o dei Comuni inadempienti.

Articolo 10
(Inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea)

1. La Regione, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi facenti capo al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 75, c. 2, del D.Lgs. n°. 152/2006, comunica al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la mancata attuazione dei piani d'ambito, da parte delle Province o degli Enti d'Ambito o della città metropolitana, che dia luogo ad inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque, e l'attivazione del relativo potere sostitutivo.
2. Fatti salvi i poteri di controllo e sostitutivi di cui all'art. 152 del D.Lgs. n°. 152/2006, le eventuali procedure d'infrazione nei confronti dello Stato, coinvolgenti la Regione, per la mancata attuazione dei piani d'ambito in relazione al raggiungimento degli obiettivi del piano di tutela, sono oggetto di rivalsa nei confronti dei Comuni, degli Enti d'Ambito e della città metropolitana per quanto di propria competenza.

TITOLO III GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Articolo 11
(Finalità)

1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione con gli enti locali, in attuazione della normativa nazionale di settore e dell'articolo 3 bis del D.l. n.138/2011, detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Con la presente legge la Regione persegue la finalità di assicurare:
 - a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
 - b) la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero e quale criterio residuale, il corretto smaltimento;

- c) l'aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di scala, l'ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati.

Articolo 12

(Definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani)

1. A fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua l'Ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in aree territoriali omogenee.
2. La Regione approva, all'interno del Piano di gestione rifiuti, i criteri per la organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rispondenti ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, individuando, di conseguenza, su proposta dei Comuni, le aree territoriali omogenee.
3. All'interno di ciascuna area territoriale omogenea vengono organizzati ed affidati unitariamente i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, nonché all'eventuale trattamento dei rifiuti residuali indifferenziati sulla base di uno specifico Piano d'Area. E' facoltà delle Amministrazioni Comunali affidare alla gestione associata ulteriori attività che garantiscano servizi superiori rispetto a quelli garantiti dal piano d'area e attività di sensibilizzazione e comunicazione ambientale.
4. Per esigenze tecniche e di efficienza dei servizi, fra le diverse aree territoriali omogenee individuate ai sensi del comma 1, possono essere previste, in accordo con la Regione, integrazioni fra i servizi indicati al comma 3.
5. Nell'attuazione della presente legge sono salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree omogenee contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall'Autorità d'ambito. Sono inoltre salvaguardate le scelte di gestione omogenea fra più Comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale.

Articolo 13

(Autorità d'Ambito del ciclo dei rifiuti)

1. L'Autorità d'Ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è la Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d'Ambito costituito da :
 - a) Presidente della Giunta Regionale o suo delegato ed Assessori Regionali competenti
 - b) Sindaco della Città Metropolitana, ove costituita, ovvero Sindaco del Comune capoluogo di Regione;
 - c) Un Sindaco dei Comuni individuati in rappresentanza di ciascuna area territoriale omogenea definita ai sensi dell'articolo 12.

2. Il Comitato d'Ambito provvede alle seguenti funzioni:

- a) approva il Piano d'Ambito, che recepisce e coordina le scelte dei Piani d'area di cui all'articolo 14 c.3 lettera b), ed attua il Piano regionale di gestione rifiuti, definendo le scelte in merito agli interventi non demandati alle aree territoriali omogenee ai sensi dell'articolo 14;
 - b) definisce indicazioni organizzative volte a garantire gestioni unitarie per le aree territoriali omogenee definite, anche tramite forme di transizione fra l'assetto attuale di erogazione dei servizi ed il futuro assetto rispondente ai criteri individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11;
 - c) definisce l'articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da garantire al territorio omogeneo e i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare a fronte della erogazione dei servizi nelle aree territoriali omogenee;
 - d) individua i livelli qualitativi dei servizi e le relative modalità di monitoraggio individuando i soggetti responsabili delle funzioni operative di controllo;
 - e) individua gli Enti incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e/o l'affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree omogenee in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, facendo riferimento, di norma, ai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione interessata all'intervento;
 - f) adotta ogni altro provvedimento, non di competenza delle aree omogenee, necessario alla gestione dei servizi in conformità ai principi sanciti nella vigente normativa comunitaria e nazionale.
3. Ai fini delle determinazioni del Comitato d'Ambito, che vengono assunte secondo il criterio della maggioranza, sono attribuiti, in base alla popolazione rappresentata, i seguenti pesi:
- a) Regione: 20
 - b) Aree territoriali omogenee : 80.
4. I pesi relativi delle singole Aree territoriali omogenee individuate ai sensi del comma 3 dell'art.13, fatto salvo il peso complessivo di cui al comma precedente, sono individuati in ragione della popolazione complessiva.

Articolo 14

(Funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi)

1. I Comuni facenti parte delle singole aree territoriali omogenee provvedono alle funzioni connesse all'organizzazione ed affidamento dei servizi in forma associata, nelle forme previste dal D.Lgs.267/2000 (Ordinamento degli Enti locali), individuando , ove necessario, un Comune capofila.
2. A tal fine i Comuni interessati deliberano in merito alla scelta sulla forma associativa entro 120 giorni dalla approvazione dei criteri di cui all'articolo 13 comma 2.
3. I Comuni associati esercitano in particolare le seguenti funzioni, in attuazione degli indirizzi fissati dall'Autorità di cui all'articolo 13:

- a) analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
 - b) approvazione del Piano d'area, nel quale sono indicati i servizi minimi in relazione alle attività di spazzamento e agli standards di qualità della gestione del ciclo dei rifiuti;
 - c) modalità di utilizzo condiviso delle infrastrutture di primo conferimento e di trattamento dei materiali raccolti in modo differenziato previste dal Piano regionale;
 - d) determinazione, sulla base dei criteri dell'Autorità regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento che vengono comunicati alle Amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;
 - e) indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle Amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standards minimi.
 - f) definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;
 - g) assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente alla definizione del modello organizzativo di cui alla lettera e);
 - h) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 3 devono essere salvaguardati gli obiettivi raggiunti attraverso gestioni virtuose che consentono il raggiungimento di risultati di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale o superiori rispetto a quelle della media delle percentuali dei comuni associati.

Art. 15
(Determinazione della tariffa)

1. I Comuni determinano la tariffa relativa alle utenze presenti sul loro territorio attraverso le seguenti modalità:
- a) indirizzi dell'Autorità d'ambito regionale;
 - b) valore economico del costo del servizio per il Comune determinato dal piano finanziario dell'area omogenea sulla base dell'unità di misura di rifiuti prodotti ed imputato, in base alla produzione dei rifiuti, come costo a carico del Comune associato.
 - c) valore economico relativo ai servizi minimi garantiti nel Comune per ciò che attiene le attività di spazzamento;
 - d) valore economico relativo alle prestazioni ulteriori eventualmente acquistate dal Comune dalla gestione dell'area omogenea e/o altri servizi che, a norma di legge, l'Amministrazione comunale intende finanziare attraverso la Tares.
 - e) eventuali compartecipazioni economiche statali alla Tares.

Articolo 16
(Struttura Regionale a supporto dell'Autorità d'Ambito)

1. La Struttura Regionale competente in materia di gestione integrata rifiuti fornisce il supporto all'Autorità di governo del ciclo dei rifiuti, provvede alle attività istruttorie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 14, e riferisce in merito al livello di erogazione dei servizi.
- ~~2.~~ La Struttura coordina una Segreteria composta da un referente tecnico per ciascuno degli Enti facenti parte dell'Autorità di governo di cui all'articolo 13, nonché dal personale della Provincia assegnato alle segreterie tecniche operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo IV – Disposizioni comuni, finali e transitorie.

Art.17 (Percorso partecipativo)

1. Nel processo di formazione dei piani previsti dalla presente legge la regione assicura un percorso partecipativo con il coinvolgimento dell'ANCI e delle OO.SS. territoriali dei lavoratori, nonché degli altri portatori di interesse anche all'interno delle procedure di VAS e dell'articolo 12 della l.r. 18/1999.

Art. 18 (Clausola di salvaguardia)

1. Nel caso di cambio del soggetto gestore sono salvaguardati i livelli occupazionali e le posizioni giuridiche economiche esistenti applicando i trattamenti derivanti dai relativi Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.

Art.19 (Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti)

1. E' istituita presso la regione la Consulta per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti in rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione e di funzionamento della consulta garantendone la rappresentatività rispetto ai consumatori, alle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché dei movimenti per l'acqua.
3. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
4. La regione promuove, in collaborazione con la Consulta, forme di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio regionale.

Art.20 (Disposizioni transitorie relative al Titolo II)

1. I Comuni costituiscono gli Enti d'Ambito entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli Enti d'Ambito subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ATO, in materia di servizio idrico integrato, in essere alla data di costituzione dei medesimi Enti.
3. Il personale dipendente dalle Province assegnato alle segreterie tecniche operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere a parità di condizioni la propria attività in posizione di comando presso gli Enti d'Ambito. Il relativo onere è posto a carico degli enti d'Ambito.
4. Fino alla data di costituzione degli Enti d'Ambito, la Provincia mantiene le funzioni di cui alla L.R. n°. 50/2012.

Art.21

(Disposizioni transitorie relative al Titolo III)

1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono efficacia fino alla approvazione del nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti relativamente ai seguenti contenuti:
 - a) individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
 - b) organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata in relazione alle dimensioni e caratteristiche territoriali di riferimento.
2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, ed al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare l'insorgere di emergenze nella gestione dei servizi e/o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea:
 - a) gli enti locali provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, con le modalità previste dalle vigenti forme di cooperazione, tramite proroga dei rapporti contrattuali in corso o nuovo affidamento, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale;
 - b) le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani vengono portate a conclusione dagli Enti che le hanno avviate.
3. Fino alla data di costituzione delle forme associate di cui all'articolo 14, nonché del Comitato d'ambito, la Provincia mantiene le funzioni di cui alla L.50/2012.
4. In fase di prima applicazione della presente legge il nuovo piano regionale dei rifiuti è adottato entro il 31.12.2013.

Art.22

(Disposizioni diverse)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale adotta appositi regolamenti in materia di acque

meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente.

Articolo 23
(Abrogazioni e disposizioni finali)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la L.R. 28 ottobre 2008 n°. 39 (Istituzione dell'Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale");
 - b) gli articoli 32, 33 e 44 della L.R. 21 giugno 1999 n°. 18 (Adeguamento delle disciplina e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).
 - c) l'art. 34 della L.R. 4 agosto 2006 n°. 20 ("Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale"), ad eccezione del comma 4bis del medesimo articolo;
2. Rimangono in vigore le modifiche già inserite nelle relative leggi regionali apportate dall'articolo 9 della l.r. 39/2008 abrogata dal comma 1.

Art. 24
(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 23, comma 2, della presente legge, si provvede con gli introiti dei canoni iscritti nel bilancio regionale, come segue:

Stato di previsione dell'entrata

U.P.B. 3.1.4. "Altri proventi di parte corrente"

Stato di previsione della Spesa

U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche".

Articolo 25
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI - ATO

ATO OVEST

Comuni	Provincia
Airole	IM
Apricale	IM
Aquila d'Arroscia	IM
Armo	IM
Aurigo	IM
Badalucco	IM
Bajardo	IM
Bordighera	IM
Borghetto d'Arroscia	IM
Borgomaro	IM
Camporosso	IM
Caravonica	IM
Carpasio	IM
Castel Vittorio	IM
Castellaro	IM
Ceriana	IM
Cervo	IM
Cesio	IM
Chiusanico	IM
Chiusavecchia	IM
Cipressa	IM
Civezza	IM
Cosio d'Arroscia	IM
Costarainera	IM
Diano Arentino	IM
Diano Castello	IM
Diano Marina	IM
Diano San Pietro	IM
Dolceacqua	IM
Dolcedo	IM
Imperia	IM
Isolabona	IM
Lucinasco	IM
Mendatica	IM
Molini di Triora	IM
Montalto Ligure	IM
Montegrosso Pian Latte	IM
Olivetta San Michele	IM
Ospedaletti	IM
Perinaldo	IM
Pietrabruna	IM
Pieve di Teco	IM
Pigna	IM
Pompeiana	IM
Pontedassio	IM
Pornassio	IM
Prelà	IM
Ranzo	IM
Rezzo	IM
Riva Ligure	IM
Rocchetta Nervina	IM
San Bartolomeo al Mare	IM

San Biagio della Cima	IM
San Lorenzo al Mare	IM
San Remo	IM
Santo Stefano al Mare	IM
Seborga	IM
Soldano	IM
Taggia	IM
Terzorio	IM
Triora	IM
Vallebona	IM
Vallecrosia	IM
Vasia	IM
Ventimiglia	IM
Vessalico	IM
Villa Faraldi	IM
Andora	SV
Stellanello	SV
Testico	SV

ATO CENTRO-OVEST

Comuni	Provincia
Alassio	SV
Albenga	SV
Albisola Superiore	SV
Albissola Marina	SV
Altare	SV
Arnasco	SV
Balestrino	SV
Bardinetto	SV
Bergeggi	SV
Boissano	SV
Borghetto Santo Spirito	SV
Borgio Verezzi	SV
Bormida	SV
Cairo Montenotte	SV
Calice Ligure	SV
Calizzano	SV
Carcare	SV
Casanova Lerrone	SV
Castelbianco	SV
Castelvecchio di Rocca Barbena	SV
Celle Ligure	SV
Cengio	SV
Ceriale	SV
Cisano sul Neva	SV
Cosseria	SV
Dego	SV
Erli	SV
Finale Ligure	SV
Garlenda	SV
Giustenica	SV
Giusvalla	SV

Laigueglia	SV
Loano	SV
Magliolo	SV
Mallare	SV
Massimino	SV
Millesimo	SV
Mioglia	SV
Murialdo	SV
Nasino	SV
Noli	SV
Onzo	SV
Orco Feglino	SV
Ortovero	SV
Osiglia	SV
Pallare	SV
Piana Crixia	SV
Pietra Ligure	SV
Plodio	SV
Pontinvrea	SV
Quiliano	SV
Rialto	SV
Roccavignale	SV
Sassello	SV
Savona	SV
Spotorno	SV
Stella	SV
Toirano	SV
Tovo San Giacomo	SV
Urbe	SV
Vado Ligure	SV
Varazze	SV
Vendone	SV
Vezzi Portio	SV
Villanova d'Albenga	SV
Zuccarello	SV

ATO CENTRO-EST

Comuni	Provincia
Arenzano	GE
Avegno	GE
Bargagli	GE
Bogliasco	GE
Borzonasca	GE
Busalla	GE
Camogli	GE
Campo Ligure	GE
Campomorone	GE
Carasco	GE
Casarza Ligure	GE
Casella	GE
Castiglione Chiavarese	GE
Ceranesi	GE

Chiavari	GE
Cicagna	GE
Cogoleto	GE
Cogorno	GE
Coreglia Ligure	GE
Crocefieschi	GE
Davagna	GE
Fascia	GE
Favale di Malvaro	GE
Fontanigorda	GE
Genova	GE
Gorreto	GE
Isola del Cantone	GE
Lavagna	GE
Levi	GE
Lorsica	GE
Lumarzo	GE
Masone	GE
Mele	GE
Mezzanego	GE
Mignanego	GE
Moconesi	GE
Moneglia	GE
Montebruno	GE
Montoggio	GE
Ne	GE
Neirone	GE
Orero	GE
Pieve Ligure	GE
Portofino	GE
Propata	GE
Rapallo	GE
Recco	GE
Rezzoaglio	GE
Ronco Scrivia	GE
Rondanina	GE
Rossiglione	GE
Rovegno	GE
San Colombano Certenoli	GE
Santa Margherita Ligure	GE
Santo Stefano d'Aveto	GE
Sant'Olcese	GE
Savignone	GE
Serra Riccò	GE
Sestri Levante	GE
Sori	GE
Tiglieto	GE
Torriglia	GE
Tribogna	GE
Uscio	GE
Valbrevenna	GE
Vobbia	GE
Zoagli	GE

ATO EST

Comuni	Provincia
Ameglia	SP
Arcola	SP
Beverino	SP
Bolano	SP
Bonassola	SP
Borghetto di Vara	SP
Brugnato	SP
Calica al Cornoviglio	SP
Carro	SP
Carrodano	SP
Castelnuovo Magra	SP
Deiva Marina	SP
Follo	SP
Framura	SP
La Spezia	SP
Lerici	SP
Levanto	SP
Maissana	SP
Monterosso al Mare	SP
Ortonovo	SP
Pignone	SP
Portovenere	SP
Riccò del Golfo	SP
Riomaggiore	SP
Rocchetta di Vara	SP
Santo Stefano di Magra	SP
Sarzana	SP
Sesta Godano	SP
Varese Ligure	SP
Vernazza	SP
Vezzano Ligure	SP
Zignago	SP